

LE NUOVE SFIDE DELLA SOSTENIBILITA'

LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

La sostenibilità ambientale rappresenta un tema ormai centrale per chi opera nei mercati internazionali.

Le catene di fornitura internazionale devono fare i conti con un crescente intervento dei Governi nella regolamentazione degli scambi e dei flussi di prodotti esteri, motivata da valori etici, quali la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici. Negli ultimi anni, infatti, sono state introdotte una serie di misure volte a prevenire comportamenti oggettivamente e concretamente dannosi per la salute e l'ambiente, secondo il principio **"chi inquina paga"**.

L'Unione europea ha da poco approvato una serie di divieti e nuovi dazi, in tale perimetro rientrano il **CBAM**, la **plastic tax**, le norme sulla **deforestazione**.

ARcom Formazione, nel corso della prima edizione del Forum del Commercio internazionale, ha dedicato un tavolo tematico all'approfondimento e al dibattito sulle più importanti sfide connesse alla tutela dell'ambiente nel commercio internazionale. Nel tavolo dedicato alle "nuove sfide della sostenibilità", moderato dall'avv. Stefano Comisi, partner dello Studio Armella & Associati, e dal dott. Giuliano Ceccardi, vicepresidente del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, sono state delineate le **nuove sfide ambientali** che si prospettano per gli operatori del commercio internazionale.

IL CBAM: IL NUOVO DAZIO AMBIENTALE INTRODOTTO DALL'UNIONE EUROPEA

Negli ultimi anni l'Unione europea ha adottato un approccio sempre più green, volto a ridurre i cambiamenti climatici e a proteggere l'ambiente, allo scopo di realizzare gli obiettivi previsti dall'Accordo di Parigi, con una **stretta sulle emissioni di CO2** impegnandosi a ridurre, entro il 2030, i gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli degli anni '90, anche attraverso il sistema EU ETS.

Gli sforzi profusi per ridurre l'inquinamento hanno però indotto molte aziende a delocalizzare la produzione verso Paesi extra-UE con una normativa ambientale meno attenta agli effetti climatici delle produzioni inquinanti. Al fine di ridurre le emissioni di carbonio e di disincentivare l'off shoring verso Paesi con normative più tolleranti, l'UE ha introdotto il **CBAM**[1], un tributo ambientale che interessa diverse tipologie di prodotti



importati, quali cemento, fertilizzanti, ferro, ghisa, acciaio, idrogeno, alluminio ed energia elettrica.

Il nuovo tributo, introdotto dal Regolamento UE 10 maggio 2023, n. 956, si caratterizza per la finalità di riequilibrare, dal punto di vista economico, il dumping ambientale realizzato da Paesi che non stanno attuando gli obiettivi di sostenibilità ambientale espressi nell'Accordo di Parigi sull'emergenza climatica. Attraverso il CBAM, le merci provenienti da Paesi terzi rispetto all'Unione Europea sconteranno un prezzo per le loro emissioni di carbonio, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali, nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissione (**EU ETS**). L'onere economico dovuto per l'importazione è tanto più elevato, quanto maggiori sono state le emissioni inquinanti durante il processo produttivo, di talché viene definito come un tributo ambientale.

Tra gli obiettivi del tributo vi è, dunque, non soltanto il contrasto alla scelta di fornitori esteri che adottano sistemi di produzione inquinanti, ma anche l'eliminazione del vantaggio competitivo reso possibile dalle legislazioni estere (soprattutto in Cina e India) che adottano standard arretrati dal punto di vista delle emissioni. Eliminato il vantaggio economico del minore costo del prodotto inquinante, si rende possibile anche il **reshoring**, ossia il riportare nei confini europei molte produzioni che, proprio per gli elevati standard ambientali adottati e il sistema EU ETS, erano state delocalizzate in Paesi terzi.

L'istituzione del meccanismo, tuttavia, solleva molte criticità sia per l'ampiezza delle responsabilità attribuite agli importatori europei che per la limitatissima tempistica di adeguamento ai nuovi e penetranti obblighi. Dubbi anche sulla compatibilità rispetto al principio di non discriminazione dei prodotti esteri, previsto in ambito WTO, posto che i beni interessati dal CBAM nell'Unione Europea sono allineati alle norme ambientali nel Paese di produzione.

È prevista un'**introduzione graduale** di tale meccanismo, con un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, durante il quale gli importatori dovranno rispettare nuovi obblighi esclusivamente di compliance e dichiarativi, comunicando le quantità di emissioni di carbonio dei beni importati. Soltanto dal 2026, infatti, sarà necessario acquistare i certificati CBAM e il tributo sarà pienamente operativo.

Il Regolamento di esecuzione, 17 maggio 2023, n. 1773, ha lo scopo di specificare proprio il contenuto delle dichiarazioni, il cui termine per il primo invio è scaduto il 31 gennaio 2024. I dichiaranti CBAM che hanno rilevato problemi tecnici nella compilazione e trasmissione della prima relazione periodica avranno a disposizione ulteriori 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione. A partire dal 1° febbraio, infatti, è disponibile sul Registro transitorio una nuova funzionalità che consentirà loro di richiedere una "presentazione differita" (nota pubblicata dalla Direzione Taxation and Customs Union della Commissione europea il 29 gennaio).

[1] Carbon tax adjustment mechanism, Reg. UE 956/2023.



All'interno di tali dichiarazioni, gli importatori avranno l'obbligo di indicare la **tipologia di merci importate** e la **quantità delle emissioni** di carbonio (dirette e indirette) in esse contenute; il dichiarante avrà altresì l'obbligo di comunicare se la dichiarazione sia presentata in nome proprio o in qualità di rappresentante doganale indiretto, per conto di un soggetto stabilito al di fuori dell'Unione europea.

Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le emissioni incorporate dei beni potranno essere determinate utilizzando uno dei seguenti **metodi di monitoraggio e comunicazione**: un sistema di tariffazione del carbonio nel luogo in cui si trova l'impianto; un sistema di monitoraggio obbligatorio delle emissioni nel luogo in cui si trova l'impianto oppure un sistema di monitoraggio delle emissioni presso l'impianto, che può includere la verifica da parte di un ente accreditato.

Soltanto fino al 31 luglio 2024, invece, il calcolo delle emissioni incorporate potrà essere sostituito dall'indicazione dei valori predefiniti pubblicati a dicembre 2023 sul sito della Commissione europea. Successivamente, tali valori predefiniti potranno essere utilizzati ai fini del calcolo delle emissioni incorporate soltanto nel limite del 20% e solo per merci complesse. A partire dal 1° gennaio 2025, infine, le emissioni specifiche incorporate dei beni saranno determinate mediante sistemi di misurazione e fattori di calcolo derivanti da analisi di laboratorio, valori standard oppure tramite la misurazione continua della concentrazione del gas a effetto serra in questione nel gas e nel flusso di scarico.

Le dichiarazioni CBAM, una volta trasmesse, saranno aggregate all'interno del "**registro transitorio**". Questo strumento agevolerà la comunicazione, i controlli e lo scambio di informazioni tra la Commissione dell'Unione Europea, il Ministero dell'ambiente, le Autorità doganali e i dichiaranti.

Dal 1° gennaio 2026, i soggetti coinvolti, dopo essere stati autorizzati, dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell'anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate. Quindi, dovranno restituire un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato, il cui prezzo sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in euro/tonnellata[2]. L'art. 8 del Regolamento di esecuzione 2023/1773 prevede l'**obbligo di trasmettere trimestralmente la dichiarazione** CBAM al registro transitorio, entro la fine del mese

[2] CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism <https://www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism>.

[3] Portale di autenticazione Taxud: https://customs.ec.europa.eu/taxud/uumds/cas/uumds-wayf/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-94777-

CMF5TpDvTzsazGAsEpLok4irYpFA9IUmEeuFJLrYuZ0mcAJmXNh6oaNe9xQInpGzPzo668ZpdUHnZJppyZ9hmaq-CiDsmZJBYJebBF1NwXA9Ou-22MVk0SvRXYZzM1ozdZclg0Iju6zwXN3l8gUdDamurYHAOh31UU2HYbRchlQuBdlIT7u1k56zvZB1zICpOhV9Gig.



successivo. Le importazioni dei prodotti rientranti nelle categorie CBAM, avvenute tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023, pertanto, dovranno essere dichiarate tramite l'apposito portale[3] entro il 31 gennaio 2024 (o, al più tardi, entro fine febbraio).

Per agevolare gli importatori nella compilazione della comunicazione, la Commissione europea ha pubblicato, in data 26 ottobre 2023, una **guida sugli impianti CBAM**, destinata agli operatori di stabilimenti al di fuori dell'UE, insieme a numerosi chiarimenti e strumenti pratici.

Un tema critico riguarda la necessità di acquisire adeguate e veritiere informazioni sui processi produttivi realizzati presso gli stabilimenti dei fornitori extra-UE e sul metodo da applicare per correlare le emissioni di gas a effetto serra prodotte dallo stabilimento alla merce importata, cercando di ottenere il grado di approssimazione minore possibile.

Si rende necessaria una **due diligence** sulle emissioni prodotte negli stabilimenti dei fornitori esteri, con evidenti complessità di ordine giuridico e operativo. Il legislatore europeo, infatti, ha previsto una serie di obblighi dichiarativi che fanno capo all'importatore, anche se il contenuto di tale dichiarazione è nell'esclusiva disponibilità di un soggetto estero, suo fornitore, al quale è legato da una normale relazione contrattuale di compravendita. Ciò pone un tema, urgente, di aggiornamento dei documenti contrattuali di fornitura e di possibilità di verifica delle informazioni rese dall'impresa estera sul proprio sistema produttivo, onde evitare che dati errati o falsi possano tradursi in responsabilità, giuridiche ed economiche, dell'importatore europeo.

Secondo quanto stimato dalla Commissione europea, l'introduzione di tale dazio dovrebbe aumentare il gettito a favore dell'Erario dell'Unione per una cifra che si aggirerà **tra i 5 e i 14 miliardi di euro** di entrate all'anno. Secondo quanto previsto, tali entrate saranno utilizzate per coprire gli sconti sulle esportazioni, investire in tecnologie di mitigazione dei cambiamenti climatici, di resilienza e persino essere distribuite ai cittadini sotto forma di bonus[4].

La pubblicazione, nel mese di settembre 2023, di una serie di **obblighi totalmente nuovi**, sia per contenuto che per procedure, da attuarsi a partire dal gennaio successivo (anche se riferite a operazioni compiute dal 1° ottobre 2023) pone un tema di compliance per le imprese e solleva una riflessione sulle scelte del legislatore europeo, quando interviene non attraverso lo strumento della Direttiva, ma ponendo, mediante regolamenti, regole immediatamente efficaci per il settore privato e per le amministrazioni dei Paesi membri.

L'accelerazione impressa ha reso necessario, tra il 23 e il 30 ottobre 2023, la diffusione, da parte della Commissione europea[5], di una serie di chiarimenti.

[4]"Meccanismi di adeguamento della CO2 alle frontiere" IPCC - Focal pointItalia <https://ipccitalia.cmcc.it/meccanismi-di-adequamento-della-co2-alle-frontiere/>

[5] Carbon Border Adjustment Mechanism UE: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en.



Sono stati resi disponibili il registro transitorio e il manuale per l'utilizzo del CBAM, insieme a documenti guida rivolti sia agli importatori che agli operatori di impianti al di fuori dell'Unione Europea. Inoltre, è stata ufficializzata l'Autorità italiana competente per gestire le dichiarazioni trimestrali, ossia il Dipartimento energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nei settori soggetti al nuovo tributo doganale ambientale (cemento, acciaio, ferro, alluminio, idrogeno, energia elettrica e fertilizzanti), si registra un clima di apprensione in vista delle prime dichiarazioni CBAM, considerando che tutte le importazioni effettuate a partire dal 1° ottobre dovranno essere incluse in una dichiarazione da presentare entro il 31 gennaio 2024.

L'adozione del CBAM costituisce un passo di notevole rilevanza, da parte dell'Unione Europea, nella **lotta contro i cambiamenti climatici**, nella consapevolezza dello stallo di iniziative comuni adottate su base planetaria e della necessità di intervenire in un ambito dai fondamentali riflessi per le generazioni future. Il fondamento di tale tributo va individuato in un principio "chi inquina paga" allargato oltre frontiera, in considerazione del fatto che anche le emissioni estere determinano danni all'ambiente comune.

Il tavolo di lavoro ha evidenziato la condivisione di obiettivi della nuova disciplina, rimarcando molte criticità sia per l'ampiezza delle responsabilità attribuite agli importatori europei che per la **limitatissima tempistica di adeguamento** ai nuovi e penetranti obblighi. La dichiarazione CBAM richiede, infatti, elementi conoscitivi chiaramente estranei alla sfera di conoscenza dell'importatore e lo espone a una forma di responsabilità per fatto altrui, sia sotto il profilo fiscale che sanzionatorio, che solleva molte perplessità. In campo internazionale, da segnalare che mentre alcuni Stati stanno adottando strumenti analoghi al CBAM, altri Paesi hanno sollevato dubbi sulla compatibilità del nuovo tributo rispetto al principio di **non discriminazione dei prodotti esteri**, previsto in ambito WTO, posto che i beni interessati dal CBAM nell'Unione Europea sono, però, perfettamente allineati alle norme ambientali vigenti nel Paese di produzione. Secondo alcuni commentatori, attraverso questo strumento, si starebbe delineando una forma di extraterritorialità delle norme europee.

LA PLASTIC TAX: LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2024 E IL RINVIO A LUGLIO 2024

Già efficace in alcuni Paesi europei come la Spagna, è stata rinviata al secondo semestre 2024 l'entrata in vigore in Italia della **plastic tax**, imposta sui manufatti in plastica con singolo impiego, prevista dal legislatore europeo (direttiva UE n. 2019/904) come strumento di tassazione ambientale finalizzata alla dissuasione dall'utilizzo di imballaggi monouso. Negli ultimi anni, l'utilizzo sempre più diffuso della plastica per applicazioni di breve durata, senza la previsione di un riutilizzo o di un riciclaggio dinamico, ha portato a



modelli di produzione e consumo sempre più inefficienti e inquinanti. Al fine di scoraggiare la produzione e la vendita di plastiche, è stata introdotta la c.d. “Plastic tax europea” sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclata, prevedendo un’aliquota del prelievo pari a euro 0,80 per ogni chilogrammo di rifiuto di imballaggio non riciclato generato in ogni Paese membro (Decisione UE 14 dicembre 2020 n. 2053). In Italia (legge 27 dicembre 2019, n. 160) è stata introdotta la c.d. Plastic Tax, un’imposta sul consumo dei “manufatti in plastica con singolo impiego” (c.d. **MACSI**) (legge 160/2019).

L’entrata in vigore della nuova imposta, originariamente prevista per il mese di luglio del 2020, è stata più volte posticipata. La legge di bilancio 2024 ha, da ultimo, fissato l’entrata in vigore della Plastic tax al 1° luglio 2024. All’interno della tavola tematica, la questione ha suscitato dei contrasti: secondo alcuni, l’imposta sarà destinata a subire l’ennesima proroga; altri sono invece del parere che la plastic tax entrerà presto in vigore: inizialmente, infatti, l’estensione del termine era annuale, ma la riduzione di tale periodo a sei mesi suggerirebbe l’intenzione del legislatore di accelerare l’attuazione di tale normativa.

DEFORESTAZIONE E DEGRADO AMBIENTALE: I NUOVI OBBLIGHI IN VIGORE DAL 30 DICEMBRE 2024

Tra le misure a tutela dell’ambiente si segnala anche la normativa sulla deforestazione (Reg. UE 1115/2023), che introduce, dal 30 dicembre 2024, nuovi obblighi informativi e dichiarativi a carico delle imprese che operano nei settori interessati. Obiettivo di tali misure è combattere la **deforestazione** e ridurre il contributo dell’Unione europea alle emissioni di gas a effetto serra[6].

Il nuovo regolamento UE interesserà i prodotti che derivano da materie prime come **bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno**: tali prodotti non potranno essere messi a disposizione sul mercato UE o esportati dal mercato dell’Unione europea, a meno che non siano “a deforestazione zero”.

Sarà necessario verificare, inoltre, che la produzione è avvenuta nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di fabbricazione e sarà richiesta, infine, una dichiarazione di dovuta diligenza.

Ma cosa cambia in concreto per le aziende e i professionisti?

[6] Secondo le stime dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), tra il 1990 e il 2020, la deforestazione e il degrado forestale rappresentano un fenomeno sempre più allarmante. Il disboscamento ha un forte impatto sul riscaldamento ambientale e contribuisce, pertanto, alla crisi climatica globale e alla perdita di biodiversità. Il Regolamento è in linea anche con i principi enunciati nella “Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente”, adottata a Rio nel 1992. In particolare, si fa riferimento al principio 10, sull’importanza della sensibilizzazione e della partecipazione del pubblico alle questioni ambientali e al principio 22, sul ruolo essenziale dei popoli indigeni nella gestione dell’ambiente e nello sviluppo, fondamentali per assicurare una gestione sostenibile delle foreste.



L'articolo 8, Reg. 1115/2023, disciplina il requisito più delicato dal punto di vista degli operatori, ossia quello della dichiarazione di dovuta diligenza. Sarà necessario, pertanto, effettuare un'attenta due diligence, lungo tutta la filiera produttiva, dei rischi ambientali collegati alla fabbricazione dei prodotti derivanti dalle materie prime indicate nel regolamento. Sono stati introdotti, infatti, nuovi obblighi, tra cui la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari a dimostrare che i prodotti interessati siano conformi alla legislazione del Paese di produzione.

È necessario provare, inoltre, che i prodotti che contengono, sono stati nutriti o fabbricati a partire dalle materie prime richiamate dal Regolamento, sono stati ottenuti senza causare degrado alle foreste o prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Il successivo articolo 9 prevede che l'operatore è tenuto a raccogliere, organizzare e conservare, per cinque anni dalla data di immissione dei prodotti interessati sul mercato o della loro esportazione, le informazioni in grado di provare e certificare l'origine, la quantità e la descrizione dei prodotti interessati, comprendenti la denominazione commerciale. La descrizione dei prodotti deve includere l'elenco delle materie prime o dei prodotti interessati impiegati per la loro fabbricazione. Sono previsti, inoltre, maggiori **obblighi informativi** per gli operatori che si occupano di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando il legno, dal momento che questi ultimi devono indicare anche il nome comune della specie e la denominazione scientifica completa.

L'operatore è tenuto a indicare il Paese e la data di produzione, oltre alla geolocalizzazione dei terreni nei quali sono state prodotte le materie prime utilizzate nella produzione.

I nuovi obblighi richiedono un'attenta **due diligence sulla propria filiera produttiva**. Il regolamento stabilisce, infatti, che l'immissione nel mercato è automaticamente esclusa nel caso in cui si sia verificata una deforestazione o un degrado forestale nei terreni di provenienza.

Un'azienda, pertanto, può immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati, a meno che la valutazione non riveli un rischio nullo o trascurabile per l'ambiente.

Nello specifico, l'articolo 10, Reg. 1115/2023, prevede l'obbligo, da parte dell'operatore, di effettuare una **valutazione del rischio**, sulla base dell'analisi delle informazioni raccolte e qualsiasi altro documento pertinente. Nell'analisi delle informazioni raccolte, l'operatore deve tenere conto, inoltre, del livello di rischio che la Commissione UE attribuisce al Paese di produzione dei beni.

Il Regolamento in esame istituisce, infatti, un sistema a tre livelli, volto ad assegnare una categoria di rischio a ciascun Paese, distinguendo tra quelli ad alto, medio e basso rischio. Tale classificazione è basata su una **valutazione operata dalla Commissione europea**, che tiene conto delle più recenti evidenze scientifiche e delle fonti di



informazione riconosciute a livello internazionale, in materia di tasso di deforestazione e degrado forestale, espansione dei terreni agricoli e produzione delle materie prime interessate.

In relazione ai prodotti originari dei Paesi “a basso rischio”, gli operatori sono autorizzati a esercitare una due diligence semplificata, poiché sono esonerati dall’obbligo di valutazione del rischio. Per i prodotti originari dei Paesi “ad alto rischio”, invece, sarà sempre obbligatorio effettuare un’attenta valutazione e adottare misure di attenuazione adeguate a ridurre i rischi prima di immettere i prodotti interessati sul mercato. Tra le misure di attenuazione, sono previste la richiesta di informazioni, dati o documenti supplementari e, se necessario, lo svolgimento di indagini svolte con il sostegno economico dei fornitori, in particolare dei piccoli proprietari terrieri.

L’operatore è tenuto, quindi, a predisporre politiche, controlli e procedure adeguati ad attenuare con efficacia i rischi di non conformità dei prodotti interessati, allo scopo di evitare sanzioni pecuniarie, oltre alla confisca dei prodotti interessati e dei proventi ottenuti.

Al fine di consentire un controllo efficace ed efficiente da parte delle Dogane, il regolamento individua lo **Sportello unico dell’Unione europea** per le dogane come il “candidato naturale” per il trasferimento automatico di dati tra i sistemi doganali e i sistemi di informazione delle autorità competenti.

Introdotta dal Reg. UE 2399/2022, tale strumento rappresenta un sistema integrato di servizi elettronici interoperabili a livello nazionale ed UE, che consente alle autorità doganali e alle altre amministrazioni vigilanti sulle operazioni internazionali di scambiare le informazioni richieste per lo sdoganamento e di operare un controllo automatizzato ed efficiente.

In tal modo, è possibile superare la segmentazione dei controlli doganali dovuta alla suddivisione di competenze tra le diverse amministrazioni coinvolte nello sdoganamento, garantendo il coordinamento telematico di tutti i procedimenti connessi all’import e all’export.

L’estrema novità di tali nuove misure doganali rende necessario un costante aggiornamento e la condivisione di spunti e riflessioni.

Chi è interessato a far parte di questo gruppo permanente di aggiornamento, coordinato dall’avv. Stefano Comisi, è invitato a iscriversi inviando una mail a formazione@arcomsrl.it

L’iscrizione è gratuita

**Centro Studi
Arcom Formazione**